Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 aprile 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 *marzo* 1956

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ALBANESE Calogero di Pasquale e di Meucci Carmela, da Petralia Sottana (Palermo), classe 1921, partigiano combattente. — Nobile figura di soldato, sempre primo a lanciarsi in avanti, era in ogni circostanza di esempio e di incitamento ai compagni, per il suo ardimento e per lo sprezzo del pericolo, sia sotto l'azione di fuoco nemica, sia nell'avventurarsi attraverso i campi minati. Nel corso di un durissimo attacco balzava all'attacco alla testa del reparto contribuendo in modo determinante al raggiungimento del successo. — Tovarnik, 7 dicembre 1944.

AMOROSO Felice di Giuseppe e di Sarubbo Maria Francesca, da Verbicaro (Potenza), classe 1921, partigiano combattente. — Fra i primi a scegliere la via del sacrificio e dell'onore all'indomani della resa dell'Italia, in venti mesi di durissima lotta si distingueva per coraggio, alto spirito di sacrificio, dedizione incondizionata alla Causa della libertà. Nel corso del ciclo operativo più duro, la settima offensiva tedesca in Bosnia, nei combattimenti spesso quotidiani contro un nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi, nelle marce massacranti, nella lotta giornaliera con la fame, metteva in luce le sue magnifiche doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio a tutti i compagni. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

ANGELICCHIO Giovanni di Vincenzo e di Angelicchio Maria, da Muro Lucano (Potenza), classe 1920, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Balcania era fra i primi ad impugnare le armi per l'onore e la libertà della Patria, distinguendosi in numerosissimi combattimenti per coraggio ed alto spirito di sacrificio. Porta-munizioni di una squadra mitraglieri nel corso di un durissimo combattimento, essendo la propria arma rimasta priva anche delle munizioni di riserva, di propria iniziativa si portava a poche decine di metri dalle postazioni nemiche per raccogliere munizioni abbandonate. Incurante della violenta reazione delle armi automatiche avversarie, portava brillantemente a termine il proprio compito. — Maidan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

BARETTI Giovanni fu Carlo e di Cernari Giacoma, da Argnano (Bergamo), classe 1919, partigiano combattente. — Già distintosi in precedenti combattimenti, richiesto di passare a retrovie per sue imperfezioni fisiche, rifiutava dicendo che solo la morte avrebbe potuto allontanarlo dalla lotta. Nei successivi combattimenti, sempre primo, era ovunque chiaro esempio di attaccamento al dovere e di alte virtù militari. — Srem (Jugoslavia), 4 gennaio 1945.

BARTOLIN Umberto di Luigi e di Cella Rosa, da Chiaracchio (Treviso), classe 1911, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Balcania non esitava a scegliere la via del sacrificio e dell'onore distinguendosi, in 20 mesi di durissima lotta, per coraggio, alto spirito di sacrificio, dedizione incondizionata alla Causa della libertà. Nel corso del ciclo operativo più duro, la settima offensiva tedesca in Bosnia, nei combattimenti spesso quotidiani contro un nemico di gran lunga superiore di uomini e mezzi, nelle marce massacranti, nella lotta giornaliera con la fame, metteva in luce le sue magnifiche doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio a tutti i compagni. — Bosnia, 25 maggio 1944-10 luglio 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ANGELUCCI Rocco fu Franco e di Calvi Anna, da Francavilla a Mare, classe 1922, nocchiere, partigiano combattente. — Organizzatore di bande armate partecipò attivamente alla lotta di liberazione svolgendo ardite azioni di sabotaggio e di fuoco, segnalandosi sempre per il suo alto spirito patriottico e coraggio personale. — Francavilla a Mare, 12 settembre 1943-12 giugno 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ANTONANGELI Ida di Riccardo e di Angiolina Galterio, da Sulmona (L'Aquila), classe 1920, partigiano combattente. — Patriota entusiasta e fervente affrontava rischi e pericoli notevoli nell'adempimento della sua missione di porta-ordini presso una formazione partigiana. Catturata, seviziata e sottoposta a processo, sopportava con animo forte e sereno la condanna al carcere duro inflittale dal tribunale tedesco. — Sulmona, 15 settembre 1943-10 giugno 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ASPROMONTI Mario di Pietro e fu Fiorenzi Giuseppina, da Poggio Mirteto (Rieti), classe 1913, 2° capo furiere Marina, partigiano combattente. — Per quanto minorato nei movimenti per grave ferita riportata alla colonna vertebrale, fin dall'inizio partecipava con entusiasmo al movimento di liberazione, svolgendo, in mezzo a rischi e pericoli, attività veramente proficua. — Poggio Mirteto (Rieti), 8 settembre 1943-7 giugno 1944.

MAJELLI Michele fu Salvatore e fu Bacco Carmela, da Troja (Foggia), classe 1896, tenente colonnello di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo aver preso parte alla difesa di Roma, salvata con intelligente ardimento la bandiera di un reggimento e collaborato con gli esponenti locali della organizzazione del movimento clandestino di resistenza, per sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi, si trasferiva nel Veneto. Sprezzante dei rischi cui lo esponeva la sua patriottica attività, assumeva il comando di un gruppo partigiano da lui stesso in breve tempo addestrato alle più ardite imprese; perseguitato e costretto a vagare di Provincia in Provincia sfuggendo per tre volte all'arresto, apportava alla lotta efficace contributo stabilendo il collegamento con gli organi partigiani della Lombardia e del Piemonte ed organizzando una vasta rete informativa che fu di valido aiuto allo sviluppo delle operazioni. Durante le giornate dell'insurrezione, alla testa di forte gruppo di armati, combatteva da valoroso per la redenzione della Patria. — Veneto, dicembre 1943-aprile 1945.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CIANO Giovanni di Antonio e di Ursini Loreta, da Arischia, classe 1921, sergente maggiore alpini, partigiano combattente — Comandante di squadra, sempre primo nelle più pericolose azioni, nel corso di un attacco a retroguardie nemiche in ritirata, riportava gravi ferite al viso. — Strada statale L'Aquila-Teramo, 12 giugno 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CORRADINO Giovanni di Carlo e di Guggero Rosa, da Vercelli, classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sempre primo in numerose azioni, circondato con il suo reparto da numerose forze nemiche resisteva per ben quattro ore rifiutando di arrendersi. Nel tentativo di rompere l'accerchiamento, già ferito una prima volta, cadeva sotto il fuoco intenso dell'avversario, mentre i suoi compagni ponevansi in salvo. — Cascina Ghiaia di Oldenico, 20 aprile 1945.

Decreto 16 *marzo* 1956

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

COSTA Lorenzo di Giovanni e di Greco Antonina, da Arseni (Salerno), classe 1910, partigiano combattente. — Volontario tra i primi nella lotta contro il nazifascismo in Balcania, animato da alto senso del dovere e da profondo amore di Patria, per ben 20 mesi si dedicava con fede e passione alla organizzazione ed al rifornimento delle formazioni italiane inquadrate in seno all'armata Jugoslava. Sprezzante di ogni rischio e pericolo, assolveva numerosi compiti difficili e di particolare fiducia, conscio di rappresentare con i suoi compagni di lotta la nuova volontà dell'Italia risorta dal fascismo. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio 1944-20 luglio 1944.

BALZI Franco di Giulio e di Perugini Rosa, da Macerata, classe 1916 partigiano combattente. Evaso dalla prigionia si arruolava volontario nelle file partigiane dando larga prova in lunghi mesi di lotta, di coraggio personale, spirito di sacrificio e senso di responsabilità. In ogni circostanza era di sprone al suo plotone alla testa del quale si lanciava sempre ove maggiore era il pericolo — Sarengrad-Zagabria, 9 settembre 1943-11 maggio 1945.

ARTIOLI Mario fu Carlo e di Schencaglia Giuseppina, da Formignana (Ferrara), classe 1913, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Balcania sceglieva senza indugio la via dell'onore e del dovere. Comandante di plotone si distingueva per slancio e coraggio in numerosi combattimenti, spesso assumendo volontariamente compiti difficili e prodigandosi sempre, alla testa dei suoi uomini, ovunque maggiore era il pericolo. — Jugoslavia, 25 maggio-20 luglio 1944.

ARCARI Rolando di Delfino e fu Mora Lucia, da Fontavico (Parma), classe 1921, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Balcania, non esitava a scegliere la via dell'onore e del sacrificio, distinguendosi sempre, in 20 mesi di dura lotta, per coraggio personale, alto spirito di sacrificio ed incondizionata dedizione alla Causa della libertà. Nel corso di un durissimo ciclo operativo, settima offensiva tedesca in Bosnia, comportante combattimenti pressochè quotidiani contro un nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi, marce massacranti e la lotta giornaliera contro la fame, aveva modo di mettere in luce le sue magnifiche doti di combattente tenace e cosciente, essendo sempre di esempio a tutti i suoi compagni. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

ARMANELLI Sante fu Geremia e di Ghindardi Maddalena, da Tabuno (Brescia), classe 1918, partigiano combattente. — Volontario nella lotta per l'onore e la libertà della Patria, si distingueva in numerosi combattimenti per cosciente coraggio ed alto spirito combattivo. Nel corso dell'ultima vittoriosa offensiva contro le forze tedesche occupanti, in duri combattimenti quasi giornalieri, era sempre primo all'attacco di munite posizioni trascinando con il suo bellissimo esempio i suoi compagni. — Croazia, 12 aprile-10 maggio 1945.

AIELLO Raffaele fu Gregorio e di Muracca Maria, da Feroleto Antico (Catanzaro), classe 1917, partigiano combattente. — Portarma di squadra fucilieri, durante l'attacco per la conquista di munita posizione, incurante della forte reazione nemica, si portava in terreno scoperto per meglio battere con la sua arma le postazioni avversarie permettendo così ai reparti operanti di svolgere con maggiore sicurezza il compito loro affidato. Esempio di non comune senso di sacrificio e spirito di abnegazione. — Ceric, Quota 134, 3 dicembre 1944.

ALBANI Giovanni di Giacomo e di Grattieri Maria, da Covo (Bergamo), classe 1919, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Balcania, non esitava un istante a scegliere la via dell'onore e del dovere, distinguendosi in ben 20 mesi di durissima lotta, per coraggio personale ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di numerosi, aspri combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi, come pur nel corso di lunghe e faticose marce notturne in terreno boscoso e difficile, aveva modo soprattutto di rivelare le sue preclari doti di combattente, essendo costante esempio ai suoi compagni di lotta e di fede. — Bosnia, 25 maggio 1944-20 luglio 1944.

ADABBO Rocco di Francesco e di Siciliano Lucrezia, da Statto (Taranto), classe 1921, partigiano combattente - Già distintosi in precedenti occasioni, nel corso di un attacco ad una munitissima posizione avversaria, si lanciava per primo all'assalto, trascinando i suoi uomini con l'esempio e guidandoli con vera perizia nella vittoriosa conquista. Esempio bellissimo di fede, coraggio ed alte virtù militari. — Babindol, 12 aprile 1945.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

COSTANZIA di CASTIGLIONE Giuseppe di Federico e di Riberi Nellj, da Torino, classe 1921, sottotenente fanteria s.p.e. partigiano combattente (*alla memoria*). — Ufficiale di grande capacità, si distingueva in numerose azioni. Rimasto ferito in seguito ad incidente occorsogli in servizio, sopportava stoicamente l'amputazione d'una gamba. Spirava dopo atroci sofferenze pronunciando parole di fede nella Patria. — Giaveno, 21 novembre 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

D'ADDARIO Sebastiano di Vincenzo e di Michini Maria da Teramo, classe 1910, partigiano combattente. — Impegnava deciso combattimento contro un gruppo di fascisti che aveva circondato la sua casa in cui trovavasi ricoverato un comandante partigiano ammalato. Benchè ferito nel corso dell'azione continuava a resistere tenacemente, fintanto che sopraggiunta la notte non riuscivano entrambi a sottrarsi abilmente alla cattura. — Colleatterato, 21 gennaio 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

D'ADDEZIO Carmelo fu Francesco e di Pizzo Amalia, da Pescasseroli (L'Aquila), classe 1925, soldato, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane animato da alto spirito patriottico al termine di un rischioso atto di sabotaggio da lui eseguito con coraggio ed ardimento catturato da una pattuglia tedesca, veniva fucilato sul posto dopo sommario interrogatorio, offrendo così la sua nobile vita alla libertà della Patria. — Pescasseroli, 4 giugno 1944.

(2392)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 218.

Proroga a non oltre il 31 dicembre 1960 della esenzione daziaria per i macchinari e le attrezzature destinati alla coltivazione delle miniere di ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti, ed estensione della esenzione ad altri macchinari ed attrezzature necessari per un maggior sfruttamento di tali iniziative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955, nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, nn. 481 e 482 e 12 luglio 1956, n. 657, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nello legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di prorogare, con alcune aggiunte e modificazioni, a non oltre il 31 dicembre 1960, la sospensione dei dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, è prorogato a non oltre il 31 dicembre 1960.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificata come al precedente art. 1, è estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che differiscono da quelli previsti dal su citato decreto esclusivamente per le seguenti caratteristiche:

ex 898 ex 901	tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc. per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata in detto decreto;
ex 1042 ex 1043	caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla metà di quello indicato in detto decreto, con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata; loro parti, e relativi apparecchi ausiliari ed accessori;
ex 1046 ex 1062	turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata in detto decreto, per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti;
ex 1059 ex 1062	motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla metà di quello indicato in detto decreto, a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate;
ex 1063 - ex 1068	ventilatori e bruciatori misti per le caldaie sopra descritte;
ex 1171 - ex 1178	alternatori elettrici e relativi apparecchi automatici di regolazione, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata in detto decreto;
ex 1197 - ex 1283	precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e apparecchiature e complessi per la regolazione ecc., per le caldaie e i turboalternatori sopra indicati;
ex 1284	apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione ecc. sopra indicati;

La stessa disposizione è estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti:

ex 1046	turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera;
ex 1059-*a*	elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw.;
ex 1072	impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori e accessori; essiccatoi speciali per lignite, e loro parti;
ex 1130	bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora;
ex 1147-*d*	motograders e motorscrapers;
ex 1149	apparecchi per il vaglio, la cernita e il lavaggio della lignite, e loro parti;
ex 1165	trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri;
ex 1197-*c*, *e*	separatori elettromagnetici, e loro parti;
ex 1202-*d* ex 1203-*c*	rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti;
ex 1219-*a*-3	autoveicoli speciali, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strada e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite.

Art. 3.

Le denominazioni dei macchinari ed attrezzature, previste all'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, in corrispondenza delle voci ex 1142, ex 1147-d, ex 1218-a-2, sono sostituite dalle seguenti:

ex 1142	trasportatori meccanici a nastro, scomponibili;
ex 1147-*d*	macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 Kw. per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 Kw. per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 Kw., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 Kw.);
ex 1218-*a*-2 ex 1170	trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 12.000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 54. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 219.

Proroga a non oltre il 30 giugno 1957, del regime daziario di alcuni prodotti siderurgici con aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482 e 12 luglio 1956, n. 657, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;
Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956 e 17 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il contingente annuo di orzo, ammesso a dazio ridotto se destinato alla produzione di malto (nota alla voce della tariffa doganale n. 95), è elevato a quintali 250.000.

Il contingente annuo di olio essenziale non deterpenato di lemongrass (voce della tariffa doganale ex 424-a-3), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di ionone e metilionone, è elevato a quintali 150.

I puntelli per miniera, di conifere (voce della tariffa doganale 527-a-1-alfa), destinati alle aziende minerarie nazionali, di cui ai decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516, 9 febbraio 1953, n. 38 e 25 maggio 1954, n. 253, sono ammessi in esenzione da dazio senza limiti di contingenti.

Il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, ammesse a dazio ridotto se destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, è elevato a quintali 10.000.

Art. 3.

Le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, sono prorogate dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957, con le seguenti modificazioni:

a) il contingente per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera *b*), numero 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, è aumentato a tonnellate 60.000 ed è riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils — escluse quelle produttrici di detti semilavorati — che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;

b) i dazi doganali del 5,50% e del 10% sul valore per la vergella bimetallica detta « copperweld », di cui all'art. 3, lettera *a*), numero 2, e lettera *b*), numero 4 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, sono estesi alla stessa vergella classificata alla voce ex 73.15-B-IV-d della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il suindicato dazio del 5,50% sul valore sarà ridotto al 3% dal 1° maggio 1957;

c) la sospensione del dazio doganale per la ghisa, di cui all'art. 3, lettera *b*), numero 1, e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, è estesa a tutte le altre ghise greggie, che siano considerate come ghise ematiti secondo la Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e siano destinate all'affinazione sotto controllo doganale.

Art. 4.

Dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957 il dazio previsto dalla nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali è ridotto al 5%, senza limiti di contingenti, per la ghisa da fusione destinata alle fonderie, importate dai Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 53 — BELLEVA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
ex 70 *a*	Datteri	—
	I datteri allo stato greggio, importati in imballaggi di peso lordo superiore a kg. 15 per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, selezionatura e impacco in confezioni di peso netto non superiore a kg. 5, sono ammessi al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 280 *f*	Selenio	esente
ex 376 *b*	1) Glucosio monoidrato puro . . .	30 col dazio minimo di L. 60 per kg. netto
527	Legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, non nominato nè compreso altrove:	
a	comune:	
	1) di conifere:	
	gamma) di altra specie . .	esente
	2) altro:	
	gamma) di altra specie . .	esente
b	fino .	esente
ex 529	Tavolette di legno di faggio, di rovere, di frassino, di mansonia o di mogano, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm. 20 a cm. 61, di larghezza da cm. 4 a cm. 8, e di spessore da mm. 18 a mm. 27	4
803	Mica:	
a	in lamine: :	
	1) semplicemente rifilate	esente
ex 1147 *d*	Pale meccaniche, montate su ruote o su cingoli, azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a 30 CV ciascuno	15
ex 1219 *a*	3) Autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento	—
	Gli autoveicoli speciali, azionati da motori Diesel a due tempi con cilindrata superiore ai 4000 cmc. oppure da motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore ai 7000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, della portata a pieno carico, senza rimorchio, non inferiore ai 100 quintali, aventi dimensioni e peso a pieno carico superiori a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade, destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc. nell'ambito di aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere, sono ammessi al dazio del 22% sul valore, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 1222	Telai con motore per autoveicoli	—
	I telai muniti di motore Diesel a due tempi con cilindrata superiore ai 4000 cmc. oppure da motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore ai 7000 cmc. e di congegni per il sollevamento del cassone, anche sprovvisti di pneumatici — importati per essere carrozzati in autoveicoli speciali della portata a pieno carico, senza rimorchio, non inferiore a 100 quintali, con dimensioni e peso a pieno carico superiori a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade e destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc. nell'ambito di aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere — sono ammessi al dazio del 22% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Il Ministro per le finanze: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1957.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 gennaio 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di materiale residuo inerte di catalizzatore per la estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati allo estero.

Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è stabilito in sei mesi.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza dalla proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
2. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	12 febbraio 1957	11 agosto 1957
3. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
4. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	1° marzo 1957	31 agosto 1957
5. Conchiglie di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1597)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	18 febbraio 1957	17 agosto 1957
6. Dischi di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	18 febbraio 1957	17 agosto 1957
7. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
8. Ferro leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio, per la produzione di lavori di acciaio speciale (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
9. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	1° marzo 1957	31 agosto 1957
10. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	1° marzo 1957	31 agosto 1957
11. Ghisa, per la produzione di linghotti di acciaio (con validità fino all'11 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	12 febbraio 1957	11 agosto 1957
12. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	18 febbraio 1957	17 agosto 1957
13. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957
14. Marmo in blocchi, per essere lavorato (con validità fino all'11 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	12 febbraio 1957	11 agosto 1957
15. Materie prime, e precisamente: grafite naturale e artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale, per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici (voce dog. 1182) (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
16. Miele greggio, per essere raffinato e confezionato in recipienti (con validità fino all'11 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	12 febbraio 1957	11 agosto 1957
17. Miele depurato, per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti della industria dolciaria (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza dalla proroga accordata	Data di scadenza della concessione
18. Obbiettivi fotografici, per essere montati su fotocamere oppure per essere adattati su speciali montature (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957
19. Pelli semplicemente conciate, per essere rifinite (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957
20. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
21. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	18 febbraio 1957	17 agosto 1957
22. Ramiè pettinato, per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori di paglia (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957
23. Ritagli di maglierie di cotone, e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di fibre artificiali, per essere trasformati in filati (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957
24. Sughero naturale, grezzo, di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	28 febbraio 1957	27 agosto 1957
25. Tiourea tecnica, per essere impiegata nella fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957
26. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato e impregnato di sostanze bituminose, per mandata di aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	1° marzo 1957	31 agosto 1957
27. Vetri di occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature da occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1957)	Decreto Ministeriale 4 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956)	11 febbraio 1957	10 agosto 1957

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1957
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 200. — BENNATI

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « via di Circonvallazione est » del comune di Bagni di Casciana, con la contemporanea declassificazione a comunale della traversa interna, in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 11 ottobre 1954, numero 189/9, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pisa ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « via di Circonvallazione est » del comune di Bagni di Casciana, dalla località « La Gorina » alla località « L'Aia » con la contemporanea declassificazione della traversa interna, denominata via del Commercio, da località « La Gorina » a località « L'Aia »;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 314;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Art. 1.

La strada denominata « via di Circonvallazione est » del comune di Bagni di Casciana, dalla località « La Gorina », alla località « L'Aia » con la contemporanea declassificazione della traversa interna, denominata via del Commercio, da località « La Gorina » a località « L'Aia », in provincia di Pisa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

La traversa interna del comune di Bagni di Casciana denominata via del Commercio, da località « La Gorina » a località « L'Aia », è declassificata a comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della succitata legge all'albo del comune di Roma;

Viste le opposizioni, presentate contro la suddetta proposta di vincolo, dalla Società immobiliare commerciale milanese, dalla Società immobiliare lavorazioni agricole bonifiche e dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce un continuo belvedere da cui può godersi un caratteristico ampio panorama verso la circostante campagna romana;

Decreta:

La zona del viale Cristoforo Colombo, sita nel territorio del comune di Roma compresa tra l'incrocio del viale stesso con via di Castel Porziano e il canale allacciante della Lingua, con due striscie laterali di m. 200 (duecento) dal ciglio stradale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 aprile 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 27

Oggi 19 aprile 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) a 6) (*Omissis*);

7) ROMA viale Cristoforo Colombo;

(*Omissis*).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.
(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

visto che il viale Cristoforo Colombo riveste una notevole importanza panoramica, costituendo un continuo belvedere, da cui può godersi un caratteristico ampio panorama verso la circostante campagna romana, che presenta eccezionali note paesistiche in taluni tratti ricchi di alberature;

rilevata la necessità di disciplinare, anche per la carenza di un piano regolatore, le eventuali trasformazioni ai lati del viale, onde non venga interamente preclusa la visuale del circostante panorama;

propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale Cristoforo Colombo in Roma, con due striscie ad esso laterali della larghezza di m. 200 dal ciglio stradale, con inizio dall'incrocio del viale con via di Castel Porziano, fino al canale allacciante della Lingua, limite del vincolo della fascia costiera Ostia-Anzio-Nettuno;
(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2554)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Asti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Leoni dott. Leone, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Massimelli dott. Dionigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gastaldi geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Lupoli Nicola, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Donati dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Saglietti Carlo, Torchio Giacinto, Ivaldi Alessandro, Amerio Secondo, Rosina Antonio, Ferraris Bruno e Valle Augusto, rappresentanti dei lavoratori;

Manfredi geom. Costanzo, Boero dott. Luigi, Arduino Antonio e Bergamasco Oreste, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rasero Adolfo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1957.

Modificazioni alla tabella annessa al decreto Ministeriale 3 maggio 1955, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 7 maggio 1955, concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1955, n. 105, con il quale venne approvata la tabella contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di apportare nella tabella stessa modificazioni per esigenze di carattere tecnico;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per tutti i tipi di riso a grana lunga (Arborio, Carolina Sublime e Carolina) contemplati nella tabella dei tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto interministeriale 3 maggio 1955, la percentuale di tolleranza, relativa alla presenza di grani spuntati, è aumentata dal 2 % al 3 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

Per gli stessi tipi di riso la percentuale di tolleranza di rottura grossa è ridotta dal $2\frac{1}{2}$ % al 2 %.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 aprile 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(2665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno alluvionale in destra del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 15 settembre 1956, n. 124 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno alluvionale in destra del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza) segnata nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 47 della superficie di ettari 0.16.50 ed indicata nell'estratto catastale 28 settembre 1954 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale sezione autonoma con sede in Piacenza, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2419)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale in sinistra del torrente Muson dei Sassi, in comune di Cadoneghe (Padova).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 15 settembre 1956, n. 541, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale in sinistra del torrente Muson dei Sassi in comune di Cadoneghe (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 8, mappale 126, della superficie di mq. 21 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale con sede in Padova il 10 marzo 1953, in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2420)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte dell'ex deposito munizioni di Sbarre (ruderi e terreni adiacenti), in comune di Reggio Calabria.

Con decreto interministeriale n. 106 del 29 settembre 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte dell'ex deposito munizioni di Sbarre (ruderi e terreni adiacenti), in comune di Reggio Calabria.

(2629)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifiche).

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Demetrio Corone (Cosenza), di complessivi ettari 45.73.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1450 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta BAFFI Gennaro fu Mariano e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1.421.846,25 (lire unmilionequattrocentoventunomilaottocentoquarantasei e cent. 25), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 6 marzo 1956.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1: superficie Ha. 45.56.50.
Allegato:
mappa n. 5 Foglio 12: pascolo Ha. 0.27.20.
mappa n. 6 Foglio 12: seminativo Ha. 45.22.80.
mappa n. 7 Foglio 12: fabbricato rurale Ha. 0.03.30.
mappa n. 9 Foglio 12: fabbricato rurale Ha. 0.03.20.
superficie totale Ha. 45.56.50.

Corrige

Premessa ed art. 1: superficie Ha. 45.73.60.
Allegato:
mappa n. 5 Foglio 5: pascolo I Ha. 0.28.20 - R. D. L. 11,56.
mappa n. 6 Foglio 5: seminativo II Ha. 45.37.10 - R. D. L. 8.847.
mappa n. 7 Foglio 5: fabbricato rurale Ha. 0.04.00.
mappa n. 9 Foglio 5: fabbricato rurale Ha. 0.04.30.
superficie totale Ha. 45.73.60 R. D. L. 8.858,56.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956 n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crosia (Cosenza) di complessivi ettari 33.60.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1470 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta GIANNONE Ciro fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1.334.793,60 (lire unmilionetrecentotrentaquattromilasettecentonovantatre e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1 - superficie Ha. 33.43.30.
Allegato:
mappa n. 2 foglio 2: mappa n. 2 pascolo I Ha. 14.20.00.
mappa n. 3 foglio 2: Ha. 12.03.30.
mappa n. 4 - foglio 2: Ha. 7.20.00.
totale: Ha. 33.43.30.

Corrige

Premessa ed art. 1 superficie Ha. 33.60.80.
Allegato:
mappa n. 2 pascolo I - Ha. 1.60.50 R. D. L. 65,80.
mappa n. 8 seminativo I ettari 12.78.20 - R. D. lire 4.090,24.
mappa n. 3 foglio 2: Ha. 11.88.00 R. D. L. 5.583,60.
mappa n. 4 foglio 2: Ha. 7.34.10 R. D. L. 3.450,27.
totale: Ha. 33.60.80 R. D. L. 13.189,91.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Parenti (Cosenza), di complessivi ettari 158.15.68, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1238 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.280.779,35 (lire unmilioneduecentottantamilasettecentosettantanove e cent. 35), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 16 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1 - superficie Ha. 156.19.26.
Allegato:

mappa n. 117 foglio 4 - bosco ceduo - Ha. 108.63.34.
mappa n. 118 foglio 4 - bosco ceduo - Ha. 47.55.92.
totale: Ha. 156.19.26.

Corrige

Premessa ed art. 1 - superficie Ha. 158.15.68.

mappa n. 111 foglio 11 - seminativo III - Ha. 113.81.38 R. D. L. 10.243,24.
mappa n. 99 foglio 11 - pascolo II - Ha. 11.29.00 R. D. L. 620,95.
mappa n. 100 foglio 11 - bosco ceduo III - Ha. 33.05.30 R. D. L. 1.652,65.
totale: Ha. 158.15.68 - R. D. L. 12.516,84.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2559)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 163.18.06, espropriati in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1450 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta GUGLIELMOTTI Ettore fu Giulio Cesare e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale è determinata in L. 22.672.703,55 (lire ventiduemilioniseicentosettantaduemilasettecentotre e 55 centesimi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2648)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 23 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,85	624,85	624,83	624,82	624,80	624,80	624,925	624,83	624,82
$ Can.	650,55	650,50	650,50	650,50	650 —	650,56	650,70	651 —	650,50	650,75
Fr. Sv. lib.	145,77	145,78	145,78	145,78	145,75	145,75	145,78	145,78	145,77	145,80
Kr. D.	90,43	90,42	90,42	90,45	90,42	90,42	90,425	90,72	90,44	90,44
Kr. N.	87,95	87,975	87,98	87,98	87,95	87,95	87,96	88 —	87,96	87,98
Kr. Sv.	121,21	121,23	121,24	121,23	121,15	121,20	121,22	121,40	121,23	121,20
Fol.	165,12	165,12	165,14	165,13	165,10	165,12	165,13	165 —	165,10	165,10
Fr. B.	12,485	12,505	12,4875	12,485	12,48	12,48	12,48375	12,52	12,48	12,485
Fr. Fr.	178,18	178,22	178,22	178,24	178,20	178,16	178,21	178,48	178,19	178,20
Fr. Sv. acc.	143,40	143,40	143,395	143,37	143,38	143,40	143,39	143,40	143,38	143,38
Lst.	1759,50	1759,50	1759,50	1759,50	1759,50	1759,25	1759,3/8	1760 —	1759,50	1759,375
Dm. occ.	149,60	149,63	149,62	149,63	149,61	149,60	149,625	149,80	149,62	149,60
Scell. Aust.	24,155	24,155	24,15	24,150	24,16	24,15	24,150	24,17	24,15	24,155

Media dei titoli del 23 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,65
Id. 3,50 % 1902	57,75
Id. 5 % 1935	89,175
Redimibile 3,50 % 1934	78,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,675
Id. 5 % 1936	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	650,60
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	90,437
1 Corona norvegese	87,97
1 Corona svedese	121,225
1 Fiorino olandese	165,13
1 Franco belga	12,484
100 Franchi francesi	178,225
1 Franco svizzero acc.	143,38
1 Lira sterlina	1759,437
1 Marco germanico	149,627
1 Scellino austriaco	24,155

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza), composto di ventotto articoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

(2298) *Il direttore generale*: FORMENTINI

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2985/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, n. 1763/R-Gab., con cui al sig. Almberger Antonio, nato a San Leonardo in Passiria il 2 aprile 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Avi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 febbraio 1957, dalla figlia maggiorenne del predetto, Maria, in atto residente a San Leonardo in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 luglio 1935, n. 1763 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Avi Maria, nata a San Leonardo in Passiria il 3 marzo 1920, viene ripristinato nella forma tedesca di Almberger.

Il sindaco del comune di San Leonardo in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 marzo 1957

(2333) p. *Il Vice Commissario del Governo*: ERENDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a venti posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 516, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo allo aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/6123.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955 recante disposizioni sull'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale o periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti lo espletamento dei concorsi d'ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 17 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di laurea in economia e commercio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 118, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con legge 23 febbraio 1952, n. 93, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge sopra citata;

e) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia e della Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal cessato Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

E) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tanto per i candidati già colpiti dalle leggi razziali, che per gli assistenti universitari, il limite massimo di età non può comunque essere superiore ad anni 40.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; gli aspiranti di età inferiore agli anni 21, dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

12) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale C.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Servizio dell'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono della pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre una copia integrale dello stato di servizio in bollo da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

t) i candidati che possano far valere altri titoli, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, i quali, alla data di scadenza del termine di cui al primo comma del presente art. 5, diano luogo al diritto di precedenza o di preferenza nella nomina, produrranno i relativi documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in economia e commercio.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autenticata del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata ovvero con un certificato sostitutivo, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti, salvo che essi non siano stati già presentati per i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 5. In tal caso, però, i documenti dovranno attestare il possesso del requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto o nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha ovuto precedenti residenze. con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200; rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di suo fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare mili-

tare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100; rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non posteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri; anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di ispettori di seconda classe della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili, in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre impiegati della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, dei ruoli del Ministero del lavoro o della previdenza sociale;

c) di un professore ordinario o libero docente insegnante ragioneria in una Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma d'esame.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera di concetto o della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1957
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 337. — GALEANI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

a) Diritto del lavoro;
b) Legislazione sociale;
c) Ragioneria e computisteria.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'economia politica, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale, delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozione di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica amministrazione, su elementi di procedura penale (nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela, polizia giudiziaria, sentenze ed ordinanze), nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Schema della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale personale e affari generali
Servizio Ispettorato del lavoro Divisione IV
Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome: le donne maritate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio) . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . (prov. di .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in economia e commercio.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in economia e commercio in data . . . presso l'Università di ., di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici) (indicare, in caso contrario i motivi di esclusione dall'elettorato attivo politico).

Il sottoscritto, dichiara altresì, di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio, in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure: di essere dipendente dal Ministero . . in qualità di in servizio a . . presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . rilasciato il .; ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . in qualità di . e di aver lasciato il servizio il . . ., ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dal servizio o di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . . (francese, inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggettte alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2564)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, e riserva di un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che superino una prova facoltativa di lingua tedesca.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, n. 1597, con il quale, ai fini dell'attuazione dei commi primo e terzo

dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è stata data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'ammissione ai gradi iniziali degli impieghi civili dello Stato ai candidati che superino una prova di esame facoltativa di lingua tedesca e che risultino idonei nelle materie obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

Dei novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, messi a concorso con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio successivo, 20 (venti) sono riservati ai concorrenti che, oltre a *conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie*, superino anche una prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

La prova di esame facoltativa consta di una prova scritta e di una prova orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

Art. 3.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice del concorso, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova scritta ha luogo nel primo giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 7 del bando di concorso.

Art. 4.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il cognome e nome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

Art. 5.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato di conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia in questa ultima conseguito l'idoneità.

Art. 6.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato a norma del precedente art. 2, senza attribuzione di voto.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito nel concorso a norma dell'art. 9 del bando di concorso, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma dell'art. 10 del bando di concorso.

Art. 8.

Coloro i quali intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, devono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito nell'art. 3 del bando di concorso, è prorogato, anche per coloro che non intendano avvalersi delle disposizioni del presente decreto, fino al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine, coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione al concorso possono dichiarare, con le modalità previste per la presentazione della domanda stessa, che intendono avvalersi delle disposizioni del presente decreto.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1957
Registro n. 25, foglio n. 253. — FLAMMIA

(2533)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma il regio Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questa annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a un posto di detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso al fine di far parte della Scuola per il triennio 1957-58 1959-60 professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali con. pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romana al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 200, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale accademie e biblioteche, al presidente dell'Istituto di storia antica entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;
5) dichiarazione del capo dell'Istituto da cui il candidato dipende, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alla domanda devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la Scuola: il servizio quivi prestato varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 26 marzo 1957

Il presidente dell'Istituto
ALDO FERRABINO

(2645)

Concorso speciale per esami e per titoli a due posti di direttore didattico in prova presso le scuole elementari delle Valli Ladine della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il teso unico ed il regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvati con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e l'annessa tabella *A*) contenente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduta la legge 10 aprile 1954, n. 164, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Veduto l'art. 87 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Veduto il decreto interministeriale 27 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 226;

Veduto il decreto interministeriale 27 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 225;

Veduta la legge 22 novembre 1956, n. 1435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami e per titoli a due posti di direttore didattico governativo in prova presso le scuole elementari delle Valli Ladine della provincia di Bolzano.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole elementari delle Valli Ladine i quali:

1) abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo;

2) abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o di direttore didattico incaricato, con qualifica di ottimo per almeno cinque anni.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono presentare al Provveditore agli studi di Bolzano, dal quale dipendono come maestri di ruolo delle Valli Ladine, entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dall'aspirante di proprio pugno e diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scambi culturali e zone di confine), nella quale debbono essere indicati il cognome, il nome, ed il recapito dell'aspirante, e dovrà essere dichiarato che l'aspirante stesso, in caso di nomina, accetterà qualsiasi sede nelle Valli Ladine della provincia di Bolzano.

Gli aspiranti debbono inoltre dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso dei requisiti (servizio di ruolo, incarico di ispettore scolastico o di direttore didattico) stabiliti per l'ammissione al presente concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) l'appartenenza al gruppo linguistico ladino;

5) il Comune ove è inscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non inscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne riportate;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal direttore didattico alle cui dipendenze l'aspirante stesso presta servizio in qualità di maestro elementare.

Unitamente alla domanda di ammissione dovranno essere presentati tutti i titoli di merito valutabili (eventuali titoli di studio, col relativo voto, o di cultura, titoli di servizio con le relative qualifiche distinte anno per anno, benemerenze scolastiche o di guerra), e tutti gli altri titoli che il candidato crederà opportuno esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, consistente in un colloquio, di cui al successivo art. 9, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scambi culturali e zone di confine) entro il termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

I documenti da presentarsi a tal fine sono quelli di cui alle norme di legge e regolamenti in vigore, che espressamente si intendono richiamate.

Art. 4.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al presente concorso. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scambi culturali e zone di confine) nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio. Nel caso che l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante;

b) certificato di servizio, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal Provveditore agli studi di Bolzano dal quale risulti che l'interessato abbia esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico e di direttore incaricato per le scuole elementari delle Valli Ladine, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni;

c) stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, della intera carriera scolastica, da rilasciarsi dal competente Provveditore agli studi e dal quale dovrà risultare che il candidato è insegnante elementare di ruolo nelle scuole delle Valli Ladine ed ha prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo.

Art. 5.

Tutti i documenti, oltre che essere rilasciati in carta da bollo, debbono essere debitamente legalizzati.

Per i documenti rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica o da notai del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 6.

Le domande che perverranno al Provveditore agli studi oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2, non saranno prese in considerazione.

La data di presentazione delle domande si accerta dal bollo di arrivo del Provveditore agli studi di Bolzano. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione.

Art. 7.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 2, il Provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Direzione generale

scambi culturali e zone di confine) le domande ed i titoli, unitamente ad una relazione per ogni concorrente, nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno del medesimo concorrente, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 8.

La eventuale esclusione dal concorso è comunicata all'interessato per mezzo del Provveditore agli studi di Bolzano.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di una prova orale, consistente in un colloquio, il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

La prova avrà luogo a Roma.

Il programma di esame per la prova orale è determinato secondo le indicazioni specificate in calce al presente bando, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432.

Art. 10.

Non è approvato l'aspirante che non ha ottenuto almeno 6/10 nella prova orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà fatta dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun aspirante nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Gli aspiranti risultanti vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti dei posti fissati, sono nominati direttori didattici in prova e destinati a prestare servizio nelle scuole elementari delle Valli Ladine. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

I vincitori nominati in prova conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto lo stipendio del grado iniziale di direttore didattico, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia prevista dalle disposizioni in vigore

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma nel ruolo direttivo, ai posti da essi occupati quali insegnanti elementari sarà provveduto con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma a direttore didattico riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1957

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1957
Registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 65

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Pedagogia e filosofia Didattica

(in lingua italiana)

1. La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, la società, la Nazione, lo Stato, la Chiesa.

2. Il movimento pedagogico e scolastico veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori del secolo scorso ad oggi con speciale riferimento all'educazione infantile.

3. Vita scolastica: i problemi del governo e della disciplina. La scuola unica pluriclasse. Unità e specificazioni delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse. I programmi d'insegnamento del 1923, 1934 e in particolare i programmi in vigore (1945-1955) e i problemi in essi impostati (analfabetismo letterale e spirituale, interesse e sforzo nel lavoro scolastico; cicli d'insegnamento, rapporto fra maestro e scolaro, concetto di profitto scolastico e criteri di valutazione, il lavoro, l'insegnamento religioso, i libri di testo, ecc.).

I programmi speciali per le scuole dell'Alto Adige.

4. Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano ed una di autore tedesco, entrambe scelte dal candidato tra quelle elencate qui appresso, l'opera di autore tedesco dovrà essere esposta in lingua tedesca.

COMENIO: *Didactica magna;* LOCKE: *Pensieri sull'educazione;* ROUSSEAU: *l'Emilio;* NECKER DE SAUSSURE: *l'Educazione progressiva;* KANT *Pedagogia;* PESTALOZZI *Leonardo e Geltrude, il Canto del Cigno;* FROEBEL *l'Educazione dell'uomo;* HERBANT *Pedagogia generale;* LAMBRUSCHINI *dell'Educazione, dell'Istruzione;* CAPPONI *Frammenti sull'educazione;* TOMMASEO: *dell'Educazione;* ROSMINI: *l'Unità dell'Educazione;* SPENCER: *l'Educazione fisica ed intellettuale e morale,* GABELLI *l'Istruzione in Italia; il Metodo d'insegnamento nelle scuole elementari.* ARDIGÒ: *Scienza dell'Educazione;* VIDARI: *Elementi di Pedagogia;* GENTILE: *Sommario della pedagogia;* HESSEN *i fondamenti della pedagogia come filosofia applicata;* FERRIERE: *Scuola attiva,* LOMBARDO RADICE: *una delle opere;* DEWEY *Scuole e Società;* MONTESSORI *una delle opere;* KERSCHENSTEINER: *il concetto del lavoro;* DON BOSCO: *il metodo educativo;* e dei seguenti altri autori; FR. W FORSTER: *Lebensfuhrung;* G. KERSCHENSTEINER: *die Seele des Erzihers;* M. PFLIEGLER: *Der rechte Augenblick.*

Discussione su argomenti desunti dalle premesse e prescrizioni dei programmi del 1888, del 1923, del 1945 e del 1955, o da un testo di didattica generale e speciale a scelta della Commissione.

Nozioni generali di diritto amministrativo

(in lingua italiana)

a) Ordinamento dello Stato italiano, la Costituzione. Concetto di legge e regolamento.

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza.

c) Amministrazione governativa locale e amministrazione autarchica locale. Enti pubblici; controllo dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego, e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

L'Ente Regioni: facoltà legislative e regolamentari.

Legislazione della scuola elementare

(in italiano)

a) Cenni storici della legislazione della scuola elementare in Italia dal 1859 al 1956.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico ed amministrativo della scuola elementare. Scuole materne. Scuole all'estero.

d) Stato giuridico ed economico dei maestri.

e) Edilizia scolastica, obbligo scolastico, alunni, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Ordinamento e funzionamento dei Patronati scolastici.

g) Assistenza magistrale. Pensioni dei maestri.

h) Cenni sugli, ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Leggi speciali per l'ordinamento scolastico delle zone mistilingui.

Igiene della scuola e del fanciullo

(in lingua tedesca)

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula. Utilizzazione dei locali provvisori. Arredamento. Banco scolastico.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro; pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano; nozioni elementari di anatomia e di fisiologia; organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione ed al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare (orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali e per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.).

f) Educazione fisica, ginnastica, giuochi, sport.

Conoscenza del ladino

Il candidato dovrà, nel corso dell'esame, dimostrare di avere sicura conoscenza dell'idioma ladino.

Roma, addì 25 gennaio 1957

Il Ministro: Rossi

(2634)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1956, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956, registro n. 16 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 328);

Visto il decreto Ministeriale in data 16 luglio 1956, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956, registro n. 5 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 397);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli presentati dai medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Pitaro Nicola . . . . . punti 822,5
2. D'Antonio Vincenzo . . . . . . » 780,5
3. Roux Mario . . . . » 776,0
4. Paratico Renato . . . . » 765,5
5. Cherin Silvano . . . . » 745,0
6. Cricchi Giovanni . . . . » 718,0
7. Sotgia Francesco » 707,5

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1957
Registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 116. — Rapisarda

(2632)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 5864 Div. san. del 20 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso a posti di medici condotti vacanti al 30 novembre 1953;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, relativi allo svolgimento del concorso e riconosciutili regolari;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e il regolamento approvato con regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti:

1. Romano dott. Carmelo . . . . punti 100,710
2. Trapani dott. Saverio . . . . . » 100,023
3. De Maria dott. Salvatore . . . . . » 100,000
4. Basile dott. Pietro . . . . . » 94,053
5. Imbesi dott. Antonino . . . . . » 93,030
6. Lombardo dott. Giuseppe . » 92,787
7. Crupi dott. Lelio . . » 92,429
8. Miragliotta dott. Antonino . » 89,500
9. Minniti dott. Fortunato . . » 89,166
10. Finocchiaro dott. Egidio . » 82,633
11. Costantino dott. Lorenzo » 80,000
12. Polito dott. Antonino . » 78,100
13. Ciccarello dott. Michele » 76,150
14. Aloisi dott. Filippo » 75,579
15. Trimarchi dott. Giuseppe » 75,019
16. Valenti dott. Calogerino » 75,000
17. Larcan dott. Ettore » 74,037
18. Ferraù dott. Francesco » 68,070
19. Catanese dott. Pietro » 65,077

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: Russo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 5864 Div. san. del 20 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso per posti di medici condotti vacanti al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria generale dei concorrenti, approvata con decreto pari numero e data;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso dai candidati nella domanda;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori, dei posti di condotta medica, a fianco del nominativo indicato, i seguenti concorrenti:

1) Romano dott. Carmelo: San Pier Niceto;
2) Trapani dott. Saverio: Giampilier Messina;
3) De Maria dott. Salvatore: Alcara li Fusi;
4) Basile dott. Pietro: Capizzi (seconda);
5) Imbesi dott. Antonino: Forza d'Agrò;
6) Lombardo dott. Giuseppe: Pace del Mela;
7) Crupi dott. Lelio: Quattromasse Messina;
8) Miragliotta dott. Antonino: Rometta (centro).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni interessati per l'esecuzione.

Messina, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: Russo

(2661)

MOLA FELICE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.